

## DIRITTO PRIVATO – G. VISINTINI

---

### Capitolo I – Il codice civile e le altre fonti del diritto privato

In una società vi è sempre un complesso di regole di condotta che disciplinano le relazioni fra i membri della collettività. → **ordinamento giuridico**, nella quale ogni regola prende il nome di **norma giuridica**.

La **norma giuridica** impone o proibisce ai suoi destinatari un determinato comportamento.

Il diritto inteso nel significato di *ordinamento statale* si divide in un due grandi settori:

*Diritto pubblico e Diritto privato.*

Quando si parla di diritto privato si usa l'espressione **diritto in senso oggettivo**.

*Il diritto privato si può in qualche modo definire come il diritto che regola i rapporti reciproci tra individui, tra società, associazioni e altri enti privati a un livello di parità fra le parti.*

Nota bene che anche un ente pubblico può essere assoggettato a regole di diritto privato se si muove nell'ambito di rapporti con privati al di fuori dell'esercizio di poteri di supremazia.

Quindi, la distinzione tra *diritto pubblico e diritto privato* si fonda sulla natura del rapporto a cui partecipa lo Stato o un ente pubblico, a seconda che questo rapporto si svolga su un piano di parità con i privati, oppure si fondi su un piano di esercizio del potere di **supremazia**, di fronte al quale il privato non può che sottostare.

Il **diritto pubblico** si può definire come quel complesso di norme che regola il modo di esercizio di questa potestà di supremazia. (es. tra privato e Stato/E.pubbl)

Il diritto privato va a compensare il diritto pubblico quando questo non regola certi poteri. Es. se in mancanza norma diritto pubblico, la PA non può far uso dei suoi poteri di supremazia, deve sottostare al diritto privato.

Quindi, il diritto privato si può definire come **diritto comune** che si applica sempre, tutte le volte che una legge non preveda diversamente.

Al **diritto pubblico** appartengono le norme di "struttura", che regolano cioè l'organizzazione dello Stato o l'attività della PA o degli enti pubblici, ecc.

Al **diritto privato** appartengono, invece, la disciplina della proprietà, del contratto, della responsabilità civile, dell'impresa privata, ecc.

*(istituto: gruppi di norme che disciplinano in modo organico i suddetti argomenti).*

Riassumendo, la distinzione è giusto basarla sulla natura del rapporto a cui partecipa lo Stato o Ente Pubblico, non sul soggetto o sull'interesse di tipo privato o pubblico.

**FONTI** (Fonti di produzione del diritto, cioè tutti gli atti e i fatti che sono idonei a produrre diritto)

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costituzione e leggi costituzionali</li> <li>2. Trattato della CEE e legislazione comunitaria</li> <li>3. Codice Civile e altre leggi ordinarie dello Stato</li> <li>4. Leggi regionali</li> <li>5. Regolamenti</li> <li>6. Usi e consuetudini – <i>Fonti non scritte</i></li> </ol> | } | <i>Fonti scritte</i> |
|--|---|----------------------|

#### 1. La costituzione

E' la prima fonte, considerata tale per la sua **rigidità**, ovvero che può essere modificata soltanto ricorrendo a uno speciale procedimento, ossia la procedura prevista dall'art.138 (procedimento aggravato).

Il carattere di legge fondamentale della Costituzione si vede anche nel fatto che una legge dello Stato che sia in contrasto con essa può essere dichiarata costituzionalmente illegittima, da un apposito organo giurisdizionale, cioè **la Corte Costituzionale**.

Se la Corte dichiara illegittima una legge dello Stato, questa legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

(pag. 6 in alto ...)

La Costituzione italiana (1/01/1948) contiene soprattutto il diritto costituzionale pubblico, ossia le norme che disciplinano l'organizzazione dello Stato e dei suoi apparati.

Contiene anche disposizioni che hanno rilevanza nel diritto privato, riguardanti i rapporti tra cittadini e Stato o direttamente i rapporti dei cittadini tra loro.

I principi fondamentali si possono considerare di d. privato.

**Art. 2** : Garanzia dei diritti umani – diritti inviolabili dell'uomo

**Art. 3**: Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge

Anche nella Parte I Cost. (Diritti e doveri dei cittadini) vi sono una serie di libertà fondamentali, come art. 13 (inviolabilità della libertà personale), art.14 (l. di domicilio), art.15 (l. della segretezza della corrispondenza), art.16 (l. di circolazione e di soggiorno), art.18 (l. di associazione), art.19 (l. di religione) e art.21 (l. di manifestare liberamente il proprio pensiero).

[Paragrafo 1.4 pag. 8 (scrivere e guardare se negli appunti ne abbiamo parlato)]

Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo (adottata dalle Nazioni Unite, 1948).

Il suo risultato è avvenuto attraverso molte fasi; la prima fase si può vedere nel 1215 con la *Magna Charta* (Inghilterra), dove il monarca riconosceva una serie di libertà ai grandi feudatari, ai nobili (solo certi ceti del suo popolo), dove si vedeva in qualche modo limitare i poteri della corona. (affermazione di una serie di libertà fondamentali del cittadino nei confronti dello Stato, cioè si chiede allo Stato di non interferire in una sfera di libertà che appartiene ai cittadini).

Una seconda fase, possiamo assisterla con la dichiarazione negli Stati nord-americani dopo la proclamazione dell'indipendenza dell'Inghilterra, la Costituzione degli Stati Uniti o ancora la Dichiarazione Francese (1789) – (Garantire i diritti come diritti umani, naturali e non concessi dallo Stato ma preesistenti).

Lo Stato si obbliga a garantire il diritto.

(diritti sociali – caratterizzati da una pretesa verso lo Stato affinché faccia qualcosa per rimuovere gli ostacoli alla affermazione della libertà sostanziale dei cittadini – principio eguaglianza sostanziale).

Come possiamo vedere all'art.2 Cost, si dice che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

Riconosce, cioè i diritti e le libertà fondamentali appartengono all'uomo in quanto tale e che l'intervento dello Stato è solo di tipo ricognitivo e di garanzia, poiché questi diritti esistono già da prima della Cost. (rivendicazione di una serie di libertà dell'individuo di fronte allo Stato).

Con la fase appena vista, si è visto così il sorgere dello Stato borghese e liberale (dopo Riv. Francese), ai quali si attribuisce il fine imprescindibile di garantire i diritti naturali ed inviolabili dell'uomo.

I **diritti pubblici soggettivi**, dettati nelle Costituzioni, sono diritti che si pongono nei confronti dello Stato.

Una terza fase vede l'affermazione dei **diritti sociali**, cioè quelli che mirano ad ottenere dall'autorità pubblica un intervento per la soddisfazione di determinate esigenze dei cittadini considerate essenziali; questo avviene attraverso la proclamazione dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. (come si può vedere all'art. 3 cost.). Quindi è necessario che lo Stato si adoperi per evitare che vi siano disuguaglianze di fatto nella società e che i cittadini partecipino in modo eguale anche ai vantaggi che la società può offrire.

I diritti sociali trovano la loro fonte nel *principio di eguaglianza* ampliato in senso sostanziale. (rimuovere gli ostacoli di ordine..).

(ci si accorge che i diritti dell'uomo possono essere violati dai poteri privati e quindi si incomincia a chiedere allo Stato protezione anche tra privati → evoluzione diritto costituzionale)

Essenzialmente nella Costituzione, i diritti sociali sono il diritto al lavoro, all'assicurazione sociale, il diritto alla salute, ecc..

Può succedere, però, che questi diritti sociali entrino in conflitto con i diritti di libertà. Quindi questi problemi nascono dal rapporto tra i diritti sociali ed i diritti di libertà.

Oggi è iniziata una quarta fase, con l'elaborazione di una *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (Nizza, 2000), che sottolinea l'ampiezza dell'elenco dei diritti umani e delle libertà che l'Unione vuole garantire fino a comprendere anche i diritti processuali e i diritti da esercitarsi in forma collettiva. (estesi con Lisbona, 2007).

[Recente riforma costituzionale ITA (1999), art. 111 → introduzione nel testo di alcuni principi – “**giusto processo**” e “**processo svolto nel contraddittorio tra le parti**”, cioè la posizione del giudice deve essere *equidistante dalle posizioni delle parti in causa*. Inoltre si affida al legislatore ordinario il compito di assicurare la **ragionevole durata del processo**.

## 2. Leggi di fonte comunitaria

Il trattato C.E.E. (1957 in Italia, e diventato Trattato C.E. 1993 con trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht nel 1992), contiene negli artt. 85 e segg. delle norme comuni agli Stati membri della Comunità Europea in quanto vertono in materie di diritto privato commerciale, si pongono come fonti di diritto privato sovranazionale.

Infatti l'adesione dell'Italia alla Comunità Europea è servito per attribuire a questo ente un ruolo nella formazione del nostro diritto nelle materie previste dal trattato.

Le fonti del **diritto comunitario** sono i Regolamenti e le direttive che vengono elaborati dagli organi dell'UE. (Oggi Unione Europea → 28 stati membri; Gli organi dell'UE sono: Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di Giustizia).

L'art. 249 Trattato CE stabilisce che il **regolamento** emanato dalla Comunità Europea ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri mentre la **direttiva** vincola gli Stati cui è rivolta il raggiungimento del risultato in essa indicato, restando salva la competenza degli organi nazionali su mezzi e forma.

Il regolamento nell'ambito del territorio nazionale italiano può prevalere su disposizioni dettate da leggi statali contrastanti. Infatti in caso di *divergenza* tra norme dettate da regolamenti comunitari e norme inserite in leggi nazionali, prevalgono le prime con disapplicazione delle seconde.

Il Trattato, come detto, prevede che il Consiglio della Comunità Europea possa elaborare direttive con le quali obbligare gli Stati membri ad adottare determinate leggi (cioè provvedimenti che hanno l'obiettivo di portare ad un riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei Paesi membri in specifici settori); da notare che agli Stati membri, su questa **materia** è lasciato un certo margine di flessibilità nello scegliere la “strada” e gli strumenti giuridici per raggiungere gli obiettivi. *L'adattamento del diritto interno alle direttive comunitarie avviene con leggi dei singoli Stati* (dette di **attuazione**), che gli Stati sono obbligati ad emanare nel termine temporale fissato da ciascuna direttiva.

### 3. Il Codice civile e le leggi statali

Il **codice civile** (1942) costituisce la fonte principale del diritto privato italiano e contiene **2969 articoli** (anche se nel tempo molti sono stati soppressi), distribuiti in **sei libri**. E' suddiviso in articoli. (la *rubrica* è il titolo di introduzione).

- **1°Libro** - Persone e Famiglia
- **2°Libro** - Successioni
- **3°Libro** - Proprietà
- **4°Libro** - Obbligazioni e contratti
- **5°Libro** - Lavoro (ma anche disciplina delle imprese e delle società; diritto commerciale)
- **6°Libro** - Alla tutela dei diritti

Preceduto da alcune disposizioni, le **Preleggi**, che sono 31 articoli, seguito da disposizioni transitorie e di attuazione.

Alla fine c'è un'Appendice che raccoglie le **principali leggi statali** che costituiscono fonti del diritto privato integrative del C.C. (cioè le **leggi** come la legge sul fallimento, legge sul divorzio, ...).

Le leggi speciali sono state necessarie per agevolare il reperimento delle fonti normative relative a singoli settori e dall'altro ad eliminare eventuali incongruenze dovute al susseguirsi e sovrapporsi di interventi legislativi non sempre fra loro omogenei o comunque non perfettamente coerenti tra loro.

**Testi unici:** raggruppano e coordinano la normativa in vari settori. (es. materia bancaria e creditizia, ecc.)

Anche se si è venuta sostituendo un'altra tecnica ... i **codici di settore** (es. codice del consumo, protezione dati personali, ecc.)

Guardando alla storia, il primo codice civile dei francesi risale al 1804, il "**Code Napoléon**". A questo si è ispirato quello italiano emanato dopo unificazione (1865). Questo era suddiviso in 3 Libri; il primo riguardante le persone e la famiglia, il secondo la proprietà e le sue modificazioni e il terzo proprietà ed ai modi d'acquisto.

A questo si affiancava un codice di commercio (1882), che si presentava come il codice della borghesia industriale e commerciale poiché poneva al centro i contratti, che servivano come strumento per soddisfare l'aspettativa di speculazione e di profitto del commerciante e dell'industriale.

L'attuale codice ha voluto unificare questi due codici in un unico.

Chi invece ha il codice secondo il modello Francese, ancora oggi, adotta due codici. Eccezione del sistema anglo-americano che manca del diritto scritto e si fonda sul diritto giurisprudenziale, cioè sul diritto basato sulle sentenze dei giudici.

### 4. Leggi regionali

Possono essere emanate dalle Regioni in virtù del potere legislativo loro accordato dalla Costituzione.

Queste leggi regionali non possono più dirsi di rango inferiore alle leggi statali, da quando è stata cambiata l'art. 117 Cost. (2001). Questo poiché i rapporti tra **Stato** e **Regioni** sono stati informati ad un **criterio di competenza** nel senso che alcune materie sono di competenza esclusiva dello Stato e le altre delle Regioni.

In alcune materie di competenza delle Regioni (come la caccia, il turismo e l'assistenza sanitaria), le leggi regionali indirettamente incidono nei rapporti privati, però ricordiamo che non è stata attribuita alle Regioni competenza legislativa nei rapporti tra privati.

## 5. Regolamenti

I regolamenti si distinguono in varie categorie ed è argomento che appartiene al diritto pubblico studiarne l'efficacia e la materia regolata. Nel campo del diritto privato vengono presi in considerazione soltanto i regolamenti di esecuzione di leggi statali aventi rilievo in questo settore.

Importanti sono i regolamenti comunali in materia di edilizia.

Come disposto dall'art.4 delle Preleggi, i *regolamenti* emanati dal Governo o da altre autorità non possono contenere disposizioni contrarie alle leggi.

## 6. Usi (e consuetudini)

Sono fonti di diritto *solamente nelle materie non regolate dalle leggi* o in quanto siano richiamati dalle leggi o dai regolamenti.

Sono fonti di diritto non scritte e consistono in una pratica costante ed uniforme di tenere un certo comportamento, accompagnata dalla convinzione che questo comportamento sia obbligatorio.

Perché ricorra un uso o una consuetudine come fonte di produzione del diritto, occorrono **due** elementi:

- un elemento **soggettivo**: convinzione che la pratica di un certo comportamento sia obbligatoria
- un elemento **oggettivo**: una pratica costante, ed uniformemente tenuta da una determinata collettività nell'ambito di determinati rapporti.

In materia privatistica gli usi sono frequenti soprattutto in materia agricola e in materia commerciale.

Allo scopo di facilitarne la conoscenza degli usi, le camere di commercio provvedono a tenere delle raccolte ufficiali, essendo questi non scritti (art. 9 delle disposizioni preliminari). Al giorno d'oggi, comunque, gli usi hanno conservato importanza ed hanno acquisito un posto nel sistema delle fonti eguale a quello delle norme di leggi speciali → campo marittimo.

Art. 8 Preleggi: gli *usi normativi* possono essere di **due** tipi:

- ***Praeter legem*** (oltre la legge), nelle materie non regolate da leggi, l'uso può avere efficacia diretta ed è quindi fonte autonoma.
- ***Secundum legem*** (l'uso è fonte del diritto solo in quanto e se richiamato dalla legge), nelle materie dove la legge è fonte di diritto, l'uso ha una efficacia subordinata alla legge.

Gli *usi marittimi* non prevalgono rispetto alle norme di leggi speciali dettate in materia di navigazione, infatti si possono definire praeter legem.

## L'applicazione della legge da parte dei giudici

Il ruolo dei giudici contribuisce, in una certa misura, alla creazione del diritto.

Per conoscere il diritto privato occorre esaminare la giurisprudenza civile, ossia l'insieme delle sentenze dei giudici che applicano norme di diritto privato.

In una serie numerosa di casi possono insorgere delle liti in ordine di applicazione delle norme di diritto privato, in **buona fede** o in **mala fede**.

**ATTORE:** Colui che prende l'iniziativa giudiziale

**CONVENUTO:** Colui che la subisce

**CITAZIONE:** l'atto con cui l'attore propone la sua domanda di giustizia.

Il convenuto (di fronte l'iniziativa dell'attore) può restare inerte e non presentarsi in giudizio oppure opporsi, costituendosi in giudizio.

L'opposizione del convenuto può consistere poi in una mera contestazione della pretesa dell'attore,

allegando eccezioni (le ragioni su cui il convenuto fonda la sua richiesta di reiezione della domanda dell'attore). Il giudice deve emettere una decisione ma prima deve accertare i fatti, individuare la norma applicabile al caso concreto e ricostruire l'esatto significato che si deve attribuire al linguaggio legislativo. Il codice di *procedura civile* detta delle regole per disciplinare la competenza dei giudici, ispirandosi a 2 principi:

- 1) Avvicinare il giudice alle parti in lite;
- 2) Assicurare una pluralità di gradi di giudizio.

Si può dire che i giudici sono distribuiti nel territorio dello Stato secondo un ordine orizzontale e secondo un ordine verticale.

Ci sono dunque:

- **Giudici di 1° grado** – esaminano le liti una prima volta (pretore/magistrato o tribunale)
- **Giudici di 2° grado** – (tribunale se al 1° discusso da pretore, corte d'appello se al 1° discusso da tribunale)
- **Giudici di 3° grado** – soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge, davanti alla **Corte Suprema di Cassazione** (Roma) → Organo supremo di giustizia

Questi 3 appena elencati riguardano la **giurisdizione civile**, che viene svolta a protezione dei diritti dei privati nei confronti di altri privati o della PA.

La **giurisdizione amministrativa**, che è esercitata da altri giudici, ha competenza a valutare la regolarità e la legittimità dei provvedimenti della PA, quindi a garantire che sia perseguito l'interesse pubblico e a tutelare gli interessi legittimi dei cittadini.

La **giurisdizione penale** accerta i reati e infligge le pene; anch'essa è affidata a giudici specificamente costituiti.

La **Corte Costituzionale** è un giudice previsto dalla stessa carta costituzionale (art. 134 Cost.) con la specifica funzione di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi (dal 1956, 8 anni dopo Cost.).

Nel diritto privato, questa è utilizzata specialmente nei settori del diritto di famiglia, della proprietà e del lavoro. Se la Corte dichiara **illegittima** una norma di legge questa cessa di avere efficacia e, il Parlamento, deve colmare la mancanza con una nuova legge.

La stessa Corte Cost. anziché eliminare del tutto la norma sospetta di incostituzionalità, la interpreta in modo da renderne possibile la sopravvivenza (a patto che le sia attribuito un determinato significato).

In conclusione, ci sono sentenze della Corte che dichiarano la **legittimità della norma** (che quindi continua ad avere efficacia) o la **illegittimità della norma** (cioè annullata), e delle **sentenze interpretative** che, discostando dalla Corte, consentono la continuità del sistema giuridico ...

L'art. **132**, del codice di procedura civile, dice che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle *parti* e dei loro *difensori*, le *richieste* delle parti, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, il dispositivo (decisione), la data e la sottoscrizione del giudice.

Quando il giudice è collegiale la deliberazione è presa a maggioranza dei voti a termini dell'art.276 c. proc. Civ., e terminata la votazione, il Presidente del collegio giudicante scrive e sottoscrive il dispositivo che contiene la decisione.

Un giudice componente del Collegio viene incaricato poi dal Presidente di stendere la motivazione della sentenza (prev. Dalla Cost, art.111). La mancanza di motivazione costituisce un motivo per impugnare la sentenza e ottenere un riesame della causa da altro giudice (deposito in Cancelleria della sentenza).

Quindi una sentenza deve prevedere:

- L'**intestazione** (relativa indicazione autorità giudiziaria, data, nome giudice, parti e difensori);
- **Sommario** (sintesi della decisione);
- **Massima** (contiene il dispositivo (decisione)
- Testo della **sentenza** (contenente la descrizione dei fatti e dello svolgimento del processo).

L'**interpretazione** è un'operazione logica, svolta dal giudice, volta ad attribuire un significato al linguaggio legislativo.

A volte il significato è reso palese dalla chiarezza del linguaggio legislativo, ma molte volte si pone il problema di scelta fra l'uno e l'altro dei significati possibili di una legge, perché molte volte queste sono formulate in modo generico, nel senso che si è ritenuto opportuno lasciare al giudice il compito di integrare il dettato legislativo.

**Legislatore:** espressione con cui ci si vuol riferire a quell'insieme di organi che esercitano la funzione di produrre leggi.

**Fattispecie:** cioè i fatti che si devono sussumere in uno schermo e regolarli.

Art. 12 delle Preleggi espone innanzitutto che la legge deve tener conto del *significato* proprio del vocabolario comune (**interpretazione letterale**) e delle finalità perseguite con quella determinata regolamentazione (**interpretazione teleologica**).

In caso manchi una precisa disposizione per il caso sottoposto a giudizio, si può far ricorso a una disciplina giuridica dettata con riferimento a fattispecie simili o ai principi generali, estraibili dall'intero complesso delle legislazione statale. (**interpretazione per analogia legis** o per **analogia iuris**, escluso per leggi penali e per quelle eccezionali cioè dettate per risolvere situazioni di emergenza).

Il ricorso all'analogia **legis** nella esigenza che casi eguali siano trattati allo stesso modo.

L'art., comma 2° Preleggi, prevede poi, per il caso non si trovi una norma specifica estensibile per analogia, che si possa decidere secondo **principi generale dell'ordinamento** (analogia **iuris**).

Le **clausole generali** sono espressione di una tecnica legislativa che non descrive compiutamente la situazione-tipo regolata, ma si limita a direttive di massima delegando ai giudici il compito di specificarle. Esse palesano la loro utilità soprattutto laddove è opportuno che il diritto assuma un connotato di flessibilità per adeguarsi a concezioni ed esigenze che possono mutare rapidamente (vedi *buon costume, ordine pubblico, buona fede e di correttezza, ecc.*).

Quindi, il ricorso ai **principi** serve a integrare alla mancanza di una disposizione direttamente o analogicamente applicabile al caso sottoposto a giudizio, mentre il ricorso alle **clausole generali** consente aiu giudici di cercare la regola adatta al caso concreto.

Nelle Preleggi è contenuto anche il diritto internazionale privato (artt. 16-31), ovvero quel complesso di disposizioni destinate a risolvere il problema di quale sia la legge applicabile ai rapporti che si instaurano tra soggetti di nazionalità diversa.

Ogni Stato detta disposizioni in questo senso tutte le volte che sia necessario fare una scelta fra leggi nazionali diverse.

Convenzione di Roma (1980) ratificata in Italia nel 1984 sulla legge applicabile alle obbligazioni.

I principali criteri di collegamento adottati sono i seguenti:

- 1) Si applica la legge nazionale per ciò che attiene allo stato e alle capacità delle persone e ai diritti della personalità.
- 2) Alle società, associazioni e fondazioni si applica come criterio principale la legge sul luogo di costituzione;

- 3) I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, aventi diversa cittadinanza sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita patrimoniale è prevalentemente localizzata, come pure la separazione e il divorzio.
- 4) La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta.
- 5) Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
- 6) Le donazioni sono regolate dalla legge del donante al momento della donazione.
- 7) La disciplina dei contratti è lasciata alla scelta delle parti e solo se mana la scelta si applica la legge del paese con cui il contratto appare più strettamente collegato.
- 8) La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso, ...

Art. 16 Preleggi stabilisce che “*Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità ...”.*

## Capitolo II – La persona; I diritti della personalità; I gruppi sociali (società)

Cominciamo con la distinzione tra:

- Diritto **soggettivo** – complesso di poteri e di facoltà che l'ordinamento (diritto oggettivo) riconosce al singolo, il quale (in quanto titolare di diritto) può esercitare la pretesa che gli altri soggetti si astengano dal turbarne il libero esercizio o adempimento ad un dovere che la legge impone per la soddisfazione in un suo interesse.
  - o D.S. **assoluti**: pretesa del titolare si rivolga alla generalità dei consociati che soggiacciono ad un dovere generale di rispettare l'esercizio del diritto. (es. diritto alla vita, integrità fisica, all'onore...)
  - o D.S. **relativi**: pretesa del titolare si rivolga ad un singolo soggetto (il debitore) perché questi si ponga in essere un comportamento da cui deriva un'utilità al titolare. (es. diritto di credito,...).

Ciò che caratterizza la figura del diritto soggettivo è la sfera di libertà e di autonomia che l'ordinamento riconosce al soggetto titolare del diritto, e l'ampiezza della protezione che l'ordinamento *garantisce*, caratteristica che la colloca al massimo rango delle categorie concettuali fondamentali del diritto privato.

Situazioni soggettive:

- **diritto potestativo** → consiste nel potere riconosciuto ad un soggetto di incidere nella sfera giuridica altrui con un proprio atto di volontà.

Posizione di *soggezione del soggetto* che subisce le conseguenze dell'atto in modo passivo (es. diritto recesso, potere di licenziamento).

- **onere** → posizione di vantaggio che il titolare dell'onere (onerato) può ottenere se pone in essere un determinato comportamento. Il comportamento non è obbligatorio, ma è richiesto dalla legge come presupposto per l'esercizio del potere. (es. onere del compratore di denunciare i vizi della cosa venduta al venditore).

La **potestà** (soprattutto diritto di famiglia) ove ai genitori è riconosciuta la potestà di educare e provvedere agli interessi dei figli minori (vedi art. 330 c.c.).

L'**interesse legittimo** è una figura prevista al fine di riconoscere la tutela giurisdizionale a entrambe le situazioni e per fondare una distribuzione della competenza tra giudici amministrativi e giudici civili.

Si tratta di un interesse individuale connesso con l'interesse pubblico a cui l'ordinamento riconosce tutela solo in coincidenza con la tutela dell'interesse pubblico. (maggiormente previsto nel diritto amministrativo per controllare operato PA).

**Aspettativa legittima**: quando vi è un diritto in formazione, ovvero quando l'acquisto di un diritto dipende dal verificarsi di un evento dedotto in condizione. (es. compravendita di una casa a condizione che il compratore venga